

N. R.G. 51523/2016



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA B

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. ELENA RIVA CRUGNOLA	Presidente Relatore
dott. MARIANNA GALIOTO	Giudice
dott. GUIDO VANNICELLI	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. **51523/2016** promossa da:

STAMPERIA ALATEX SRL IN CONCORDATO PREVENTIVO in persona del Commissario Giudiziale (C.F. 00229000138)

e

COMMISSARIO GIUDIZIALE DEL CONCORDATO PREVENTIVO STAMPERIA ALATEX SRL

con il patrocinio dell'avv. STEFANO FAGETTI (C.F. FGTSFN67S16C933E) del Foro di Como, elettivamente domiciliato in Milano, presso lo studio dell'avv. PAOLO DUVIA;

ATTORE

contro

AMBROGIO BRENNIA (C.F. BRNMRG48E30E607Z), con il patrocinio dell'avv. MARCO BELLORA (C.F. BLLMRC69T25F205J) del Foro di Milano;

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come segue:

per l'attore:

“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previ gli accertamenti e declaratorie preliminari e pregiudiziali del caso, nel merito così giudicare:

A) accertare e dichiarare che il signor Ambrogio Brenna si è reso responsabile dei fatti reato meglio descritti e individuati in atti mediante i quali ha cagionato un danno patrimoniale in capo a Stamperia Alatex s.r.l. e di conseguenza ai creditori sociali;

B) condannare il signor Ambrogio Brenna a risarcire il danno patrimoniale procurato pari a:

b.1) complessivi euro 1.692.013,14, per finanziamenti a società terze mai restituiti, oltre interessi legali e rivalutazione sulle somme distratte dalla data dei fatti illeciti all'effettivo pagamento;



b.2) un ulteriore importo da determinarsi negli interessi maturati, nella misura indicata in atti e che verrà meglio quantificata in corso di causa, sulle somme capitale finanziate a Lario Gefin s.r.l. e B-Blossom s.r.l. oggetto di successiva restituzione; o quelle diverse maggiori o minori somme ritenute come dovute e che risulteranno in corso di causa;

C) per l'effetto condannare il signor Ambrogio Brenna a pagare le somme accertate e oggetto di condanna risarcitoria come da domande sub A) e B) al Commissario Giudiziale del concordato preventivo Stamperia Alatex s.r.l. prof. Angelo Maria Palma: (i) in luogo ed in rappresentanza processuale dei creditori sociali della procedura concorsuale, collettivamente e impersonalmente considerati; (ii) in via concorrente o alternativa quale rappresentante processuale di Stamperia Alatex s.r.l. in concordato preventivo (o in via estremante subordinata alla stessa Stamperia Alatex s.r.l. in concordato preventivo rappresentata dal medesimo Commissario Giudiziale);

D) in ogni caso, condannare il signor Ambrogio Brenna a rifondere al Commissario Giudiziale del concordato preventivo Stamperia Alatex s.r.l. prof. Angelo Maria Palma (nelle vesti già specificate sub C) le spese di causa, onorari, spese generali 15% IVA e CPA ove dovute incluse;

E) con ogni più ampia riserva in ordine alle richieste istruttorie.”

per il convenuto:

“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:

A. RELATIVAMENTE ALLE AZIONI/DOMANDE PROMOSSE/SVOLTE DA ALATEX SRL E/O NELL'INTERESSE O IN NOME O PER CONTO DI ALATEX SRL:

1. accertare e dichiarare l'inammissibilità delle azioni/domande promosse/svolte da Alatex srl - e/o nell'interesse o in nome o per conto della società stessa dal prof. dott. Angelomaria Palma - stante il difetto di competenza del Tribunale di Milano relativamente a tali azioni/domande derivante dalla clausola compromissoria di cui all'art. 23) dello statuto sociale di Alatex srl;

ovvero subordinatamente

2. accertare e dichiarare l'inesistenza e/o la nullità e/o l'invalidità della procura alle liti conferita all'avv. Stefano Fagetti dal prof. dott. Angelomaria Palma in nome o per conto o nell'interesse di Alatex srl e, conseguentemente, la carenza di ius postulandi in capo all'avv. Stefano Fagetti e la relativa l'inesistenza e/o nullità e/o inammissibilità dell'atto introduttivo del presente procedimento e, per l'effetto, rigettare/dichiarare inammissibili, con ogni miglior formula,

le azioni/domande promosse/svolte da Alatex srl e/o in nome o per conto o nell'interesse della società stessa dal prof. dott. Angelomaria Palma, occorrendo previo accertamento e dichiarazione della carenza di legittimazione attiva del prof. dott. Angelomaria Palma;

ovvero subordinatamente

3. rigettare le azioni/domande promosse/svolte da Alatex srl e/o in nome o per conto o nell'interesse della società stessa dal prof. dott. Angelomaria Palma in quanto inammissibili ed infondate;

ovvero in ulteriore subordine

4. nella denegata e non creduta ipotesi in cui le domande di cui ai punti 1, 2, 3 che precedono venissero respinte, previa autorizzazione della chiamata in causa dei signori:

4.1 Andrea Trezzi (CF TRZNDR48E17E607P) residente in Lipomo (CO) - Via Volta n. 61;

4.2 Lino Brenna (CF BRNLNI50R28E607Y) residente in Lipomo (CO) - Via Canzighina n. 217;



così da consentire, con ogni conseguente provvedimento, la loro costituzione in giudizio nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c., accertare che il signor Andrea Trezzi ed il signor Lino Brenna si sono resi responsabili, quali componenti dell'organo amministrativo di AlateX srl, degli atti oggetto delle censure avversarie e, per l'effetto, condannare il signor Andrea Trezzi ed il signor Lino Brenna - in solido tra loro o, subordinatamente, in via parziaria ciascuno secondo le proprie responsabilità - a tenere manlevato ed indenne il signor Ambrogio Brenna rispetto a qualsiasi pregiudizio o danno dal medesimo subito/subendo in conseguenza dell'accoglimento delle pretese avversarie, il tutto nella misura che risulterà in corso di causa;

e, in ogni caso

5. con ogni più ampia riserva di articolare, dedurre, eccepire, produrre ed allegare sia nel merito, sia in istruttoria, sia in fatto, sia in diritto;

6. con salvezza di spese e competenze, oltre spese generali, iva, cpa e le successive occorrendo.

B. RELATIVAMENTE ALLE AZIONI/DOMANDE PROMOSSE/SVOLTE DAI CREDITORI CONCORDATARI DI ALATEX SRL E/O NELL'INTERESSE O IN NOME O PER CONTO DEI CREDITORI MEDESIMI:

1. accertare e dichiarare l'inesistenza e/o la nullità e/o l'invalidità della procura alle liti conferita all'avv. Stefano Fagetti dal prof. dott. Angelomaria Palma in nome o per conto o nell'interesse dei creditori concordatari di AlateX srl e, conseguentemente, la carenza di ius postulandi in capo all'avv. Stefano Fagetti e la relativa inesistenza e/o nullità e/o inammissibilità dell'atto introduttivo del presente procedimento e, per l'effetto, rigettare e/o dichiarare inammissibili, con ogni miglior formula, le azioni/domande promosse/svolte dai creditori concordatari di AlateX srl e/o in nome o per conto o nell'interesse dei creditori medesimi dal prof. dott. Angelomaria Palma, occorrendo previo accertamento e dichiarazione della carenza di legittimazione attiva del prof. dott. Angelomaria Palma;

ovvero subordinatamente

2. rigettare le azioni/domande promosse/svolte dai creditori concordatari di AlateX srl e/o in nome o per conto o nell'interesse dei

creditori medesimi dal prof. dott. Angelomaria Palma in quanto inammissibili ed infondate;

ovvero in ulteriore subordine

3. nella denegata e non creduta ipotesi in cui le domande di cui ai punti 1 e 2 che precedono venissero respinte, previa autorizzazione della chiamata in causa dei signori:

3.1 Andrea Trezzi (CF TRZNDR48E17E607P) residente in Lipomo (CO) - Via Volta n. 61;

3.2 Lino Brenna (CF BRNLNI50R28E607Y) residente in Lipomo (CO) - Via Canzighina n. 217;

così da consentire, con ogni conseguente provvedimento, la loro costituzione in giudizio nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c., accertare che il signor Andrea Trezzi ed il signor Lino Brenna si sono resi responsabili, quali componenti dell'organo amministrativo di AlateX srl, degli atti oggetto delle censure avversarie e, per l'effetto, condannare il signor Andrea Trezzi ed il signor Lino Brenna - in solido tra loro o, subordinatamente, in via parziaria ciascuno secondo le proprie responsabilità - a tenere manlevato ed indenne il signor Ambrogio Brenna rispetto a qualsiasi pregiudizio o danno dal medesimo subito/subendo in conseguenza dell'accoglimento delle pretese avversarie, il tutto nella misura che risulterà in corso di causa;

e, in ogni caso



3. *con ogni più ampia riserva di articolare, dedurre, eccepire, produrre ed allegare sia nel merito, sia in istruttoria, sia in fatto, sia in diritto;*
4. *con salvezza di spese e competenze, oltre spese generali, iva, cpa e le successive occorrente.”*



Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Il presente procedimento riguarda **azione risarcitoria** esercitata nei confronti del cessato amministratore AMBROGIO BRENNNA dal **dr ANGELOMARIA PALMA, Commissario giudiziale del concordato preventivo relativo alla SRL STAMPERIA ALATEX:**

1. sia **in nome della SRL IN CONCORDATO PREVENTIVO**
2. sia *“anche personalmente, nella anzidetta veste, in luogo e in rappresentanza dei creditori sociali della procedura concorsuale, collettivamente ed impersonalmente considerati”*,

sul presupposto:

- quanto alla situazione dell'ente, della presentazione di ricorso da parte della SRL il 9.4.2014, con nomina del Commissario giudiziale da parte del Tribunale di Como il 29.12.2014 e omologazione di concordato in continuità aziendale da parte dello stesso Tribunale il 20.7.2015, con permanenza del PALMA quale Commissario giudiziale;
- quanto agli addebiti ed al danno, della diretta messa in opera da parte del BRENNNA, quale *“Amministratore unico delegato”* nel periodo dal 27.9.2010 all'8.4.2013, di *“una serie di finanziamenti a società terze non collegate, privi di causa”* (cfr. elenco pagg. 3/5 citazione e successiva illustrazione delle varie condotte), così determinando il sorgere in capo alla SRL di crediti in tutto o in parte inesigibili *“e quindi un ingente danno patrimoniale che è stata la concausa dello stato di insolvenza e della conseguente necessità di approdare ad una procedura di concordato preventivo”*, quantificando tale danno nell'importo complessivo di euro 1.692.013,14;

e riconducendo la **propria legittimazione attiva** a svolgere azione risarcitoria ex art.2043 cc nei confronti del BRENNNA:

- all'art.240 secondo comma LF, norma secondo la quale *“Il curatore, il commissario giudiziale ed il commissario liquidatore possono costituirsi parte civile nel procedimento penale per i reati preveduti nel presente titolo anche contro il fallito”* e come tale legittimante anche l'esercizio dell'azione risarcitoria da fatti di reato in sede civile (cfr. Tribunale Napoli, 25.7.2013 reperibile su www.ilcaso.it);
- alla configurabilità delle condotte addebitate al convenuto quali fatti integranti il reato di bancarotta fraudolenta di cui all'art.223 primo comma LF.

Il **convenuto ANGELO BRENNNA** ha contrastato le domande avversarie,

- oltre che -nel merito- precisando la propria carica gestoria quale componente di cda munito di delega, negando la fondatezza degli addebiti sul rilievo che le varie operazioni censurate sarebbero state poste in essere a seguito di decisioni dell'intero cda *“in funzione della ritenuta miglior gestione commerciale della società”*, e formulando, in subordine, conclusioni di manleva nei confronti degli altri membri del cda, ANDREA TREZZI e LINO BRENNNA, terzi rispetto alle esigenze di chiamata in causa dei quali ha chiesto lo spostamento della prima udienza,

eccependo in via preliminare:

- la ricorrenza di **clausola compromissoria statutaria**;
- quanto all'**azione** svolta dal PALMA come sopra **sub 1** quale rappresentante della SRL, la **carenza di legittimazione del Commissario giudiziale ad agire nell'interesse della SRL**, nessuna norma attribuendo al Commissario giudiziale la rappresentanza della società in concordato preventivo, i cui organi permangono legittimati a far valere le pretese dell'ente;



- quanto all'**azione** svolta dal PALMA come sopra **sub 2** nell'interesse dei creditori sociali, sempre la **carenza di legittimazione attiva in capo al Commissario giudiziale**, la disciplina ex art.240 LF non potendo essere applicata estensivamente ma essendo destinata ad operare, dato il ruolo del Commissario giudiziale di mero controllo e sorveglianza, solo per la specifica ipotesi di esercizio dell'azione civile in sede penale;

e traendo da tali eccezioni anche la conclusione di **nullità della procura ad litem** rilasciata dal Commissario giudiziale.

Alla **prima udienza** la difesa dell'attore ha contrastato le eccezioni preliminari del convenuto e il g.i. *"riservato ogni altro provvedimento in particolare quanto alla chiamata di terzi, rilevata la ricorrenza di questioni preliminari potenzialmente dirimenti che consigliano la rimessione della causa al Collegi"* ha invitato le parti a precisare le conclusioni, cosicché la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.

All'esito di tale contraddittorio e delle difese conclusionali reputa il Tribunale che, pur dovendosi **superare l'eccezione di compromesso**, non possa pervenirsi ad esame del merito per l'assorbente rilievo della **fondatezza delle eccezioni preliminari** svolte dal convenuto quanto alla **legittimazione dell'attore**.

Quanto alla **eccezione di compromesso**, va infatti considerato, in via assorbente rispetto ad ogni altra questione sul tema:

- la clausola di cui all'art.23 dello Statuto di ALATEX SRL risulta di per sé relativa a *"tutte le controversie che dovessero insorgere fra i soci ovvero tra i soci e la società, gli amministratori, i liquidatori o i sindaci"* (cfr. primo comma art.23 Statuto, doc.1 convenuto),
- così individuando testualmente come deferite agli arbitri le sole controversie insorte *"fra i soci"* nonché quelle insorte ancora *"tra i soci"* e *"la società"*
- e infine le controversie insorte *"tra i soci"* e gli altri soggetti indicati dopo la virgola successiva alla parola *società*, vale a dire amministratori, liquidatori e sindaci,
- non potendo dal testo ricavarsi invece, come sostiene il convenuto, anche il deferimento agli arbitri delle controversie insorte tra la società e i suoi organi, controversie che letteralmente, data la posizione di parole e punteggiatura, non sono menzionate dal primo comma della clausola
- e rispetto alle quali risulta poi non dirimente la precisazione di cui al penultimo comma dell'art.23 citato *"La presente clausola compromissoria è vincolante per la società e per tutti i soci; è altresì vincolante, a seguito dell'accettazione dell'incarico, per amministratori, liquidatori e sindaci, relativamente alle controversie dagli stessi promosse o insorte nei loro confronti"*,
- precisazione di per sé da riferire alla vincolatività della clausola dal punto di vista soggettivo quanto alle sole controversie menzionate nel primo comma e non già interpretabile, data la sua collocazione palesemente accessoria, quale estendente il novero delle controversie deferite agli arbitri rispetto a quelle indicate nel primo comma,

sicché, in definitiva, **la clausola statutaria** invocata dal convenuto **non può operare rispetto alle controversie tra la società e i suoi amministratori**, qual è quella sopra indicata sub 1 tra la società e il BRENNIA, **non** risultando poi per altro verso **comunque opponibile ai creditori sociali** –soggetti estranei al contratto sociale- nell'interesse dei quali l'attore agisce quanto alla domanda sopra indicata sub 2.



Quanto alla **carenza di legittimazione del Commissario giudiziale rispetto alla pretesa risarcitoria dall'attore fatta valere come sopra sub 1. in nome della SRL**, va poi considerato, come osservato dal convenuto senza alcuna smentita sul punto da parte dell'attore:

- il **Commissario giudiziale non è soggetto dotato di rappresentanza dell'ente in concordato preventivo**,
 - non sostituendosi agli organi sociali ma svolgendo -oltre che un ruolo propulsivo della procedura ex art. 171 LF- un ruolo di vigilanza sull'attività del debitore,
 - come espressamente previsto dall'**art.167 LF**, secondo il quale: “durante la procedura di concordato **il debitore conserva l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio della impresa, sotto la vigilanza del commissario giudiziale**”, e come denotato da tutte le altre norme in materia,
 - in particolare gli artt. 165 e 172 LF disegnando il Commissario giudiziale ancora come figura destinata a fornire ai creditori sociali informazioni utili su loro richiesta (art.165) nonché a redigere (art.172) l'inventario del patrimonio del debitore e una relazione sulle cause del dissesto nella quale, tra l'altro, “deve illustrare le utilità che, in caso di fallimento, possono essere apportate dalle azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie che potrebbero essere promosse nei confronti dei terzi”,
 - e l'art.173 LF incaricando poi il Commissario giudiziale di riferire immediatamente al Tribunale gli atti in frode dei creditori che abbia accertato onde provocare l'apertura d'ufficio del procedimento per la revoca dell'ammissione al concordato,
 - cosicché risulta del tutto condivisibile l'orientamento di cui a Cass. n.14052/2015, secondo il quale: “La legittimazione all'azione di responsabilità contro il liquidatore giudiziale revocato di un concordato preventivo con cessione dei beni ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 182 e 38 legge fall. appartiene, nella previgente come nell'attuale disciplina concordataria, al nuovo liquidatore giudiziale nominato, e non anche al commissario giudiziale, atteso che a quest'ultimo sono attribuite funzioni di vigilanza, di informazione, consulenza ed impulso, complessivamente tese al controllo della regolarità del comportamento del debitore ed alla tutela dell'effettiva informazione dei creditori, ma non anche di amministrazione o gestione, né di rappresentanza del debitore o del ceto creditorio, laddove al primo spettano, per effetto dell'omologazione del concordato, i poteri di gestione e di disposizione finalizzati alla liquidazione dei beni ed alla ripartizione del ricavato tra gli aventi diritto, con conseguente sua legittimazione a stare in giudizio per tutte le controversie derivanti dalla liquidazione”¹;
- mancando dunque in capo al Commissario giudiziale la rappresentanza dell'ente in concordato preventivo, ne consegue che l'**attore è privo ex art.75 cpc di capacità processuale quanto all'azione risarcitoria** da lui **promossa** come sopra indicato sub 1 **in nome della SRL**.

Quanto alla **carenza di legittimazione del Commissario giudiziale rispetto alla pretesa risarcitoria dall'attore fatta valere come sopra sub 2. “in luogo e in rappresentanza dei creditori sociali”**, va poi osservato:

- l'attore ha affermato la propria legittimazione a tal genere di azione ai sensi dell'**art.240 LF**, norma la quale, al primo comma, attribuisce al Commissario giudiziale così come al Curatore ed al Commissario liquidatore la facoltà di “costituirsi parte civile nel procedimento penale per i reati preveduti nel presente titolo, anche contro il fallito”, precisando al secondo comma che “i

¹ Cfr. nello stesso senso, sempre in riferimento alla specifica ipotesi di concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori, ad esempio, Cass. n.11520/2010.



creditori possono costituirsi parte civile nel procedimento penale per bancarotta fraudolenta quando manca la costituzione” di cui sopra “o quando intendono far valere un titolo di azione propria personale”;

- la **legittimazione** attribuita al Commissario giudiziale da tale norma va qualificata come **straordinaria**, posto il complessivo disegno della legge fallimentare nel quale, come si appena detto sopra, al Commissario giudiziale del concordato preventivo non è -in linea generale- attribuito alcun potere di rappresentanza del debitore ovvero dei creditori;
- posta tale qualificazione, tra le **due opzioni interpretative**:
 - **la prima, invocata dall’attore**, che fa leva sulla considerazione sistematica per la quale la legittimazione straordinaria del Commissario giudiziale riguarda di per sé la azione risarcitoria da fatti reato dannosi per i creditori sociali, indipendentemente dalla sede in cui tale azione venga esercitata, con la conseguenza che **tale legittimazione riguarderebbe anche lo svolgimento dell’azione risarcitoria per fatti di reato in sede civile** (in tal senso cfr. il provvedimento cautelare del g.d del Tribunale di Napoli 25.7.2013, reperibile su www.ilcaso.it, provvedimento rimasto isolato e, contrariamente a quanto sostenuto dall’attore, non confermato sul punto dal Tribunale di Napoli in sede di reclamo, cfr., in motivazione, ordinanza Tribunale Napoli 8.7.2014, copia della quale è stata allegata dal convenuto alla replica conclusionale),
 - e **la seconda, prospettata dal convenuto**, per la quale la portata della norma va circoscritta al suo tenore letterale, con la conseguenza che **la legittimazione del Commissario giudiziale sarebbe limitata al solo esercizio dell’azione risarcitoria in sede penale e non anche della stessa azione in sede civile** (cfr., in tal senso, le sentenze del Tribunale di Trento 3.3.2016 e del Tribunale di Piacenza 4.2.2015 richiamate dal convenuto, nonché l’ordinanza collegiale del Tribunale di Napoli citata sopra),

reputa il Tribunale debba **condividersi la seconda**.

Al riguardo va infatti considerato:

- la regola generale di cui all’**art.81 cpc** disegna la “sostituzione processuale” quale ipotesi eccezionale, disponendo che “**fuori dei casi espressamente previsti dalla legge** nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui”;
- il testo dell’**art.240 LF** si riferisce espressamente alla **sola costituzione di parte civile del Commissario giudiziale nel processo penale**;
- da un punto di vista sistematico poi, come si è visto sopra, il disegno della legge fallimentare
 - sia nella versione originaria sia in quella attuale,non attribuisce in altra sede alcuna legittimazione ad azioni risarcitorie in capo al Commissario giudiziale del concordato, a differenza di quanto avviene per il Curatore, né tale titolarità è ricavabile dalla disciplina complessiva della figura del Commissario giudiziale che, anzi porta ad escluderla, date le specifiche funzioni del Commissario, funzioni, per ripetere le parole della Cassazione, di vigilanza, di informazione, consulenza ed impulso, complessivamente tese al controllo della regolarità del comportamento del debitore ed alla tutela dell’effettiva informazione dei creditori, ma non anche di amministrazione o gestione, né di rappresentanza del debitore o del ceto creditorio;
- il legislatore è intervenuto nel 2015 sul testo dell’art.240 LF (aggiungendo tra i legittimati alla costituzione di parte civile quella dei Commissari speciali ex art.37 dlgs n.180/2015, i quali



hanno di per sé la rappresentanza dell'ente creditizio in risoluzione) senza in alcun modo innovare la disciplina generale del Commissario giudiziale del concordato preventivo nella parte della legge fallimentare a tale figura dedicata.

Per quanto fin qui detto, in definitiva l'interpretazione "estensiva" della norma ex art.240 LF seguita dall'isolato precedente giurisprudenziale citato dall'attore non pare condivisibile al Tribunale, trattandosi di norma eccezionale alla luce della regola di cui all'art.81 cpc ed, anzi, di norma per così dire del tutto "eccentrica" rispetto al restante impianto della legge fallimentare, la cui applicazione fuori dall'ipotesi testualmente in essa prevista non pare dunque consentita.

Né ad inficiare la conclusione cui si è appena pervenuti pare poi al Tribunale possa valere la considerazione dell'attore relativa alla pretesa irragionevolezza di una normativa che consenta al Commissario giudiziale il solo svolgimento di azione risarcitoria per fatti reato a mezzo della costituzione di parte civile nel processo penale e non anche a mezzo della introduzione di una causa civile, posto che la diversità di legittimazione -nell'ambito della medesima situazione di concordato preventivo- per l'azione civile in sede penale (riservata al Commissario giudiziale) e per la medesima azione in sede civile (spettante ai singoli creditori),

- lungi dall'essere connotata necessariamente quale scelta normativa irragionevole,
- ben può rispondere ad esigenze di concentrazione del processo penale, considerate dal legislatore nel privilegiare la costituzione quale parte civile di un singolo soggetto, il Commissario giudiziale, a scapito di quella di una moltitudine di singoli creditori,
- creditori ai quali, si noti, il secondo comma dell'art.240 LF attribuisce comunque una legittimazione "subordinata" a costituirsi parte civile laddove manchi la costituzione del Commissario giudiziale,
- tale parte della norma confermando quindi la titolarità in capo a costoro dell'azione risarcitoria.

Per quanto fin qui detto le due **domande dell'attore** non possono essere esaminate nel merito e vanno **rigettate per difetto in capo all'attore, rispettivamente, della capacità processuale e della legittimazione ad agire**, con assorbimento di ogni altra questione.

Le **spese di lite** possono infine essere interamente compensate tra le parti, data la mancanza di orientamenti di legittimità in termini, in particolare sulla questione risultata dirimente quanto alla domanda sub 2., e data la presenza, sulla stessa questione, di precedenti di merito contrastanti.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

1. rigetta le domande dell'attore, per difetto di capacità processuale e di legittimazione ad agire come sopra precisato in motivazione;
2. compensa interamente tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio di questo Tribunale il 21 settembre 2017.

Il Presidente estensore
Elena Riva Crugnola

